

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1086

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale
in materia di giudizio abbreviato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il giudizio abbreviato ha rappresentato una importante novità nel nuovo codice di procedura penale, sollecitata dall'intento di favorire la definizione anticipata del procedimento, presupposto indispensabile per deflazionare il dibattimento e consentire, parallelamente, un corretto funzionamento del nuovo processo penale.

Originariamente l'istituto era stato configurato come «patteggiamento sul rito», un accordo fra le parti, cioè, avente ad oggetto esclusivamente il particolare rito da seguire.

Coerentemente con l'impostazione «negoziale» delineata dal legislatore, la valutazione in ordine alla scelta circa il rito da seguire era rimessa alla discrezionalità delle parti, per cui dal dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato derivavano effetti preclusivi alla instaurazione del procedimento e la relativa decisione era sottratta al sindacato del giudice.

Dubbi di compatibilità costituzionale della nuova disciplina sono stati tuttavia sollevati per la contraddizione esistente fra il diritto alla riduzione di pena astrattamente riconosciuto a tutti gli imputati che rinunciano a far valere in dibattimento le proprie tesi difensive ed il diritto di «accesso» al trattamento premiale, in concreto subordinato alla discrezionale valutazione del pubblico ministero.

La Corte costituzionale, più volte intervenuta in materia, ha ritenuto sostanzialmente fondate le perplessità cui si è fatto cenno ed ha conseguentemente affermato la sindacabilità del dissenso del pubblico ministero, individuando nella «non decidibilità allo stato degli atti» il solo presupposto idoneo a legittimare l'opposizione di quest'ultimo.

Le decisioni della Corte hanno, dunque, mutato in modo sensibile l'impostazione originariamente seguita dal legislatore; circostanza questa che suggerisce di procedere alle conseguenti modificazioni della disciplina attuale, considerando fra l'altro che, in un procedimento penale in cui non sono imposti limiti di forma allo svolgimento delle indagini e dove il pubblico ministero è libero di adottare la strategia processuale ritenuta più idonea, la decidibilità allo stato degli atti dipende dalla condotta dell'organo di accusa, le cui scelte risultano discrezionali ed insindacabili.

Tale effetto è certamente in sintonia con i principi del processo accusatorio, attesa la posizione che nell'ambito di questo assume il pubblico ministero, ma non è ininfluyente per l'imputato, poichè il diritto alla riduzione di pena risulta condizionato dalle scelte compiute dalla pubblica accusa durante le indagini preliminari.

L'effettivo riconoscimento del principio di uguaglianza impone pertanto che il rito abbreviato diventi accessibile a tutti gli imputati, esigenza che comporta una modifica normativa rivolta a temperare la libertà del pubblico ministero nelle indagini con il «diritto di accesso» dell'imputato al rito abbreviato.

Il presente disegno di legge estende il campo di applicazione del rito speciale del giudizio abbreviato al di là degli angusti limiti della cosiddetta «decisione allo stato degli atti». La possibilità di adottare questa decisione deve restare fondamentale presupposto del giudizio abbreviato, ma è apparso necessario riconoscere la possibilità di richiedere una integrazione probatoria, sia pure in termini e modi rigorosamente contenuti e circoscritti.

Tale prospettiva, che è in sintonia con gli interventi operati nel settore dalla Corte

costituzionale, non altera la filosofia di fondo del rito speciale, il quale può essere tuttora configurato come un giudizio suscettibile di esaurirsi nell'udienza preliminare o, quanto meno, in uno sviluppo ragionevole di questa.

In altri termini, ritenuta l'opportunità di confermare la configurazione originaria dell'istituto, recependo le indicazioni della Corte costituzionale, si è previsto che, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, il giudice dispone il giudizio abbreviato sia quando il processo può essere definito allo stato degli atti od attraverso un'integrazione non complessa degli elementi probatori risultanti dalle indagini preliminari, sia quando il processo sarebbe stato definibile allo stato degli atti se le indagini preliminari non fossero state ingiustificatamente incomplete.

In una materia così delicata, anche perchè gli interventi innovativi possono incidere sulle garanzie processuali, il Governo è disponibile a recepire le indicazioni che dovessero emergere dal dibattito parlamentare e persino le correzioni di rotta che fossero meglio rispondenti alle anzidette finalità.

Scendendo nel dettaglio del nuovo testo del titolo I del libro VI del codice di procedura penale, si osserva che nella nuova formulazione dell'articolo 438 sono state innanzitutto delineate le condizioni per lo svolgimento del giudizio abbreviato, condizioni che - come si è detto - consistono nella definibilità del processo allo stato degli atti e nella equiparazione alla detta condizione sia per l'ipotesi in cui la definizione è consentita con una integrazione non complessa degli elementi di prova risultanti dalle indagini preliminari, sia per quella in cui il processo sarebbe stato definibile allo stato degli atti se non vi fosse stata una ingiustificata incompletezza di indagine e quindi una inerzia del pubblico ministero.

L'articolo 439 stabilisce il momento in cui va formulata l'istanza di giudizio abbreviato, momento che va individuato non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare. Poichè è consentita l'integrazione probato-

ria, l'imputato con la richiesta può coerentemente indicare anche gli elementi di prova integrativi da acquisire.

La celebrazione del giudizio abbreviato non è più automaticamente subordinata al consenso del pubblico ministero; anche sotto questo profilo è stato tenuto conto degli interventi della Corte costituzionale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di esporre i motivi della sua eventuale opposizione al rito speciale. L'articolo 440 prescrive conseguentemente che, se la richiesta è ammissibile, il giudice dispone il rito abbreviato con decreto, sull'adesione del pubblico ministero; con ordinanza, nel caso di opposizione di questi.

Nell'ipotesi di ammissione del giudizio abbreviato con opposizione, l'organo di accusa può comunque richiedere che si proceda in udienza pubblica; in questa eventualità il giudice fissa la nuova udienza, così come analogamente dispone se ritiene necessario acquisire elementi di prova integrativi.

È infine previsto che si possa legittimamente procedere al giudizio abbreviato anche se sia stata elevata l'imputazione di ergastolo, ove si ritenga che detta imputazione sia stata formulata erroneamente.

Nell'articolo 441 è disciplinato lo svolgimento del giudizio abbreviato. Le disposizioni applicabili sono quelle dell'udienza preliminare ed al giudice è consentito assumere gli elementi di prova integrativi facendo ricorso, se del caso, ad una perizia; i verbali sono redatti in forma riassuntiva e senza la formalità della riproduzione fonografica.

Il correttivo per una errata decisione del giudice delle indagini preliminari che avesse ritenuto inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato è enunciato nell'articolo 441-bis, che conferisce al giudice del dibattimento il potere di annullare l'ordinanza di inammissibilità. In tale eventualità lo stesso giudice definisce il processo utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

La diminuzione di pena nella misura di un terzo è applicabile anche nell'ipotesi in cui si ritenga che il delitto contestato non sia punibile con l'ergastolo in virtù di una diversa qualificazione del fatto o della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusione di una aggravante, ovvero, nel giudizio di appello, quando risulti l'ammissibilità del giudizio abbreviato, precedentemente negato.

L'articolo 442 riguarda la decisione e prevede non soltanto la diminuzione della pena nella misura di un terzo, ma anche la sostituzione della pena della reclusione di trenta anni a quella dell'ergastolo.

L'ultimo articolo (articolo 443) riguarda l'appello. In particolare sono fissati limiti

all'impugnazione per l'imputato, cui non è consentito censurare sentenze con le quali siano state applicate sanzioni sostitutive o la sola pena pecuniaria, ovvero quando si tenda al conseguimento di una diversa formula di proscioglimento. È infine stabilito che, se l'impugnazione è proposta dall'imputato o dal pubblico ministero che non si è opposto al giudizio abbreviato, l'appello si svolge secondo le forme previste per le decisioni in camera di consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo I del libro VI del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«TITOLO I - GIUDIZIO ABBREVIATO

Art. 438. - (*Condizioni del giudizio abbreviato*). - 1. Quando l'imputazione non concerne un delitto punibile con l'ergastolo e il processo può essere definito allo stato degli atti l'imputato può chiederne la definizione nell'udienza preliminare con il giudizio abbreviato.

2. Il processo è definibile allo stato degli atti anche quando occorre un'integrazione non complessa degli elementi di prova risultanti dalle indagini preliminari e quando con la richiesta l'imputato ammette la propria responsabilità e si dichiara pronto a sottoporsi all'interrogatorio.

3. L'imputato può chiedere inoltre il giudizio abbreviato quando il processo sarebbe stato definibile allo stato degli atti se le indagini preliminari non fossero state ingiustificatamente incomplete.

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di un procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. La richiesta dell'imputato è depositata in cancelleria o è formulata, anche oralmente, nell'udienza preliminare, subito dopo la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

2. Con la richiesta l'imputato può indicare gli elementi di prova integrativi da

acquisire ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta alla loro acquisizione.

3. Il pubblico ministero, se si oppone, deve esporre i motivi per i quali ritiene che il giudizio abbreviato non sia ammissibile.

Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*). -

1. Se la richiesta, è ammissibile e vi è l'adesione del pubblico ministero, il giudice dispone con decreto il giudizio abbreviato, fissando quando occorre una nuova udienza per l'assunzione degli elementi di prova integrativi. Il giudice provvede con ordinanza quando ammette il giudizio abbreviato nonostante l'opposizione del pubblico ministero o quando rigetta la richiesta.

2. Il giudice, quando ammette il giudizio abbreviato nonostante l'opposizione del pubblico ministero, procede, se questi gliene fa richiesta, in un'udienza pubblica, che fissa con l'ordinanza di ammissione.

3. Se vi è stata la richiesta dell'imputato, il giudice ammette il giudizio abbreviato anche quando ritiene errata l'imputazione di un delitto punibile con l'ergastolo. In questo caso il giudice con l'ordinanza di ammissione modifica l'imputazione.

4. Il provvedimento che ammette il giudizio abbreviato non è impugnabile.

Art. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). -

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare. Il giudice provvede anche di ufficio, se lo ritiene necessario, all'assunzione degli elementi di prova integrativi nelle forme previste dall'articolo 422; se occorre il giudice dispone una perizia.

2. Il verbale può essere redatto in forma riassuntiva e senza la formalità della riproduzione fonografica.

Art. 441-bis. - (*Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità*). -

1. Quando la richiesta di giudizio abbreviato è stata dichiarata inammissibile, l'imputato, prima

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovarla negli stessi termini impugnando l'ordinanza di inammissibilità.

2. Il giudice ordina il deposito degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, esclusi quelli previsti dall'articolo 430, ne dispone l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento e con ordinanza provvede immediatamente sulla richiesta. Se la ritiene ammissibile, il giudice annulla l'ordinanza di inammissibilità e gli atti consecutivi; quindi definisce il processo osservando le disposizioni stabilite per il giudizio abbreviato, in quanto applicabili.

3. In seguito alla rinnovazione della richiesta gli atti originariamente contenuti nel fascicolo del pubblico ministero sono in ogni caso utilizzabili ai fini della deliberazione.

4. Se con la sentenza emessa al termine del dibattimento è qualificato diversamente il fatto o è esclusa una circostanza aggravante in modo che il delitto non è più punibile con l'ergastolo, il giudice, senza annullare la precedente ordinanza di rigetto dell'impugnazione, applica all'imputato la diminuzione di pena prevista dall'articolo 442, comma 2.

5. Il giudice di appello, senza annullare la sentenza di primo grado, applica la diminuzione di pena quando ritiene che il giudizio abbreviato era ammissibile e quando qualifica diversamente il fatto od esclude una circostanza aggravante in modo che il delitto non è più punibile con l'ergastolo.

Art. 442. - (*Decisione*). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.

Art. 443. - (*Appello*). - 1. L'imputato non può proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive o la sola pena pecuniaria.

2. Gli stessi limiti valgono per il pubblico ministero, quando non si è opposto al giudizio abbreviato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599 se l'impugnazione è stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero che non si è opposto al giudizio abbreviato».